

Convenzione arbitrale (da stipulare nel caso di lite già insorta)

Compromesso per arbitrato rituale

Premesso che tra i contraenti è in atto una controversia relativa a (INDICARE CON PRECISIONE L'OGGETTO DELLA CONTROVERSIA E, SE DEL CASO, GLI ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE DELLA CAUSA EVENTUALMENTE PENDENTE DINANZI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA) e che i medesimi ritengono conveniente definire la controversia stessa mediante arbitrato rituale, si conviene:

I contraenti (INDICARE LA RAGIONE E LA SEDE SOCIALE OVVERO NOME E COGNOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, RESIDENZA) deferiscono la definizione della controversia sopra indicata ad arbitrato rituale in conformità al Regolamento di procedura della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Teramo, di tempo in tempo vigente, che le parti espressamente dichiarano di accettare, in particolare per quanto riguarda il deferimento della decisione ad arbitro singolo (o Collegio arbitrale) e le modalità di designazione del medesimo.

L'Arbitro (o il Collegio Arbitrale) deciderà in via rituale, secondo diritto/equità*, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di procedura civile (artt. 816 e ss. gg.) e la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'Articolo 825, commi 2 e 3, c.p.c.

**Omettere la parola che non interessa*

Compromesso per arbitrato irrituale

Premesso che tra i contraenti è in atto una controversia relativa a (INDICARE CON PRECISIONE L'OGGETTO DELLA CONTROVERSIA E, SE DEL CASO, GLI ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE DELLA CAUSA EVENTUALMENTE PENDENTE DINANZI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA) e che i medesimi ritengono conveniente definire la controversia stessa mediante arbitrato irrituale, si conviene:

I contraenti (INDICARE LA RAGIONE E LA SEDE SOCIALE OVVERO NOME E COGNOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, RESIDENZA) deferiscono la definizione della controversia sopra indicata ad arbitrato non rituale, in conformità al Regolamento di procedura della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Teramo, di tempo in tempo vigente, che le parti espressamente dichiarano di accettare, in particolare per quanto riguarda il deferimento della decisione ad arbitro singolo (o Collegio Arbitrale) e le modalità di designazione del medesimo. L'Arbitro (o il Collegio Arbitrale) deciderà in via irrituale, secondo diritto/equità*, senza formalità e regolando lo svolgimento del procedimento arbitrale nel modo che riterrà più opportuno, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione dell'arbitro (o del Collegio Arbitrale), cui sin d'ora attribuiscono efficacia di contratto.

**Omettere la parola che non interessa*